

UIL PA Penitenziari



*Ministero della Giustizia*  
 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
 UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

LETTERA CIRCOLARE

Roma, li 26 FEB. 2002



0066881-2002

PU-GDAP-100-26/02/2002-0066881-2002

Al Signor Capo del Dipartimento  
 per la Giustizia Minorile

Ai Sigg. Direttori degli Uffici  
 Centrali del Dipartimento

Ai Sigg. Provveditori Regionali  
 dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Sig. Direttore dell'Istituto  
 Superiore di Studi Penitenziari

Ai Sigg. Direttori degli Istituti  
 Penitenziari per Adulti  
 comprese le Case Mandamentali

Ai Sigg. Direttori dei Centri di  
 Servizio Sociale per Adulti

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di  
 Formazione ed Aggiornamento del  
 Corpo di Polizia e del Personale  
 dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Sig. Direttore del Centro  
 Amministrativo «G. ALTAVISTA»

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini  
 Vestiario

**LORO SEDI**

DIPARTIMENTO  
 DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
 SEGRETERIA GENERALE

5 MAR. 2002

**OGGETTO:** Ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici; prestiti diretti, con delegazione, mutui garantiti. Modifiche ai criteri di concessione dei prestiti pluriennali. -

- 2 -

Di seguito alla circolare n.3463/5913 di protocollo n.200899/1.1 datata 16 gennaio 1998, ferme restando le disposizioni impartite, si trasmette, in allegato, la circolare n.3 datata 11 dicembre 2001, inerente le modifiche apportate ai criteri per la concessione dei prestiti pluriennali.

Tale circolare INPDAP sostituisce la circolare n.2 datata 2 agosto 2000 dell'INPDAP stesso, allegata alla lettera circolare n.117029/6.1 datata 26 settembre 2000 di questo Ufficio.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è invitato a diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Dott. Emilio di SOMMA



DIREZIONE CENTRALE  
CREDITO E ATTIVITÀ SOCIALI  
UFFICIO I



0032020-2002

PE-GDAP-001-21/01/2002-0032020-2002

Roma, 11 Dicembre 2001 23.01

Di Capi Dini e  
Capi Sca.  
fu dell'Inno al Pa  
Alte Segret. del Fi

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

INPDAP	
AREA METROPOLITANA	
Cassa di Roma	
UFFICIO I	
Prot. N. 1126	

Ai Dirigenti Generali

Ai Dirigenti Generali Compartimentali

Ai Dirigenti Centrali e Periferici

Ai Coordinatori delle Consulenze  
Professionali

LORO SEDI

I  
22/1/2002  
e

**CIRCOLARE N° 3**

**OGGETTO: Delibera del C.d.A. N° 1565 del 5/12/2001.**

**Modifiche ai criteri di concessione dei prestiti pluriennali.**

Il Consiglio di Amministrazione con Delibera n°1565 del 5/12/2001 ha stabilito di introdurre con effetto dal 1 Gennaio 2002 opzioni finalizzate ad un maggior controllo della domanda che, compatibilmente con le risorse stanziare per l'esercizio 2002, consentano l'accoglimento del livello più elevato possibile delle richieste di finanziamento unitamente al rafforzamento delle capacità finanziarie della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Le opzioni riguardano sia i criteri di finanziamento che la gestione del budget assegnato.

**A) Criteri di finanziamento:**

Il provvedimento in oggetto, ha modificato la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.1275/2000 nei seguenti punti:

- per le motivazioni contemplate ai nn° 6,11,13,17,18,19 e 20 è prevista la concessione di prestiti quinquennali;
- per le motivazioni contemplate ai nn° 18,19 e 20, quest'ultimo relativamente alle sole nascite o adozioni plurime o adozioni

internazionali, l'importo massimo concedibile è ridotto a €15.493,73 ( £.30.000.000 );

- la quota massima cedibile di cui alla lettera f) dei principi di carattere generale è ridotta a €516,46 ( £.1.000.000 );
- l'importo delle fatture è elevato al 20% del valore di spesa.

**B) Criteri di gestione del budget:**

E' stato inoltre stabilito che il budget annuale di pertinenza di ciascuno Ufficio debba essere destinato per il 65% all'erogazione dei prestiti pluriennali, ripartito al 50% tra quinquennali e decennali e per il residuo 35% alla concessione dei piccoli prestiti.

I Dirigenti degli Uffici avranno cura di contenere le erogazioni entro le suddette percentuali, che costituiscono limiti vincolanti e quindi insuperabili.

Le domande di prestiti pluriennali e di piccolo prestito, pervenute entro il 31 Dicembre 2001, dovranno essere istruite secondo i precedenti criteri di cui alla Delibera 1275/2000.

Gli Uffici Provinciali sono pregati di dare la massima diffusione della presente circolare, a tutti gli Enti iscritti unitamente ai nuovi criteri di erogazione allegati.

Si rammenta inoltre che dal 1 Gennaio 2002 tutti gli importi dovranno essere convertiti in Euro ed inseriti nel sistema.

La presente circolare viene emanata d'intesa con la Direzione Centrale di Ragioneria.

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
( Dr. Luciano PALUMBO )  
*F.to Luciano Palumbo*

DIREZIONE CENTRALE CREDITO E  
ATTIVITA' SOCIALI

**CRITERI PER LA EROGAZIONE DEI PRESTITI PLURIENNALI DIRETTI AGLI  
ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E  
SOCIALI ( Delibera Consiglio di Amministrazione N. 1565 del 5/12/2001 ).**

**- PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE**

- a) Possibilità di concessione del prestito per la stessa motivazione al ripetersi dell'evento.
- b) il precedente principio dell'evento già verificato ( Delibera N. 708/98 ) è stato abolito con la Delibera n. 1077/99;
- c) durata massima di "un anno" quale termine unico per riferire i diversi eventi e la relativa documentazione alle richieste dei prestiti;
- d) facoltà per i coniugi, entrambi iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di avanzare distinte domande di prestito per lo stesso evento nell'anno di validità stabilito; in presenza di domande presentate da entrambi i coniugi, le concessioni non potranno eccedere la spesa sostenuta o preventivata a seconda dei casi;
- e) le spese dovranno essere sostenute dal richiedente il prestito o dal coniuge;
- f) il prestito viene concesso nei limiti della quota cedibile la quale non può, comunque, superare l'importo di €.516,46 ( £.1.000.000 ).

Le eccezioni a tali principi sono riportate nell'ambito delle ipotesi erogative per le quali sono state espressamente contemplate e nelle note finali.

— Le domande di prestiti pluriennali diretti (quinquennali o decennali) agli iscritti alla Gestione Unitaria del Credito sono presentate per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza. Esse, sempreché il richiedente non abbia in corso di definizione altra istanza di prestito, verranno prese in esame ed istruite per la conseguente erogazione ove risulteranno conformi ai criteri sottoelencati ed alla documentazione relativa, fermo restando il contenimento delle domande medesime entro le disponibilità finanziarie fissate annualmente in bilancio per l'attività creditizia.

**LE MOTIVAZIONI E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SONO:**

1) **CALAMITA' NATURALI** (terremoti, alluvioni) (decennale) **ED EVENTI SIMILARI** (rapina, furto, incendio) (quinquennale) - (si veda la nota n.2).

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) dichiarazione del Comune o di altre Amministrazioni pubbliche con l'indicazione dei soggetti e dei beni danneggiati dalle calamità o estorti, nonché con l'indicazione dell'entità dei danni.

Per quanto attiene ai casi di furto, rapina ed incendio, occorre accertare anche, mediante autocertificazione, che non esista apposita garanzia assicurativa: in tal caso, il prestito potrà essere concesso per le spese prive di copertura.

**2) MALATTIE GRAVI** (si veda la nota n. 2).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente per propria malattia o per malattia del coniuge, dei figli e dei genitori del dipendente o del coniuge; le spese dovranno essere sostenute dal dipendente o dal coniuge.

La documentazione di spesa condizionerà la durata del beneficio; ove questa risulterà insufficiente o del tutto assente, il Dirigente valuterà l'importo da erogare, tenuto conto della gravità della malattia e della documentazione esibita, in relazione alle ulteriori cure e terapie da effettuare, nonché dell'incidenza delle spese sul bilancio familiare.

Le pratiche riferite alla malattia del dipendente richiedente il mutuo potranno essere definite con l'erogazione di prestito quinquennale sempreché esista parere sanitario favorevole alla concessione.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n.191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) per i figli e genitori non conviventi, autocertificazioni attestanti il rapporto di parentela;
- c) certificati, referti, cartelle cliniche, ecc. dai quali si possano rilevare la diagnosi e la gravità della malattia che ha già comportato (allegare le ricevute) o, si presume, comporterà notevoli impegni economici per lunghe cure o interventi da effettuare in Italia o all'estero.

**X 3) CASI-ECCEZIONALI NON CATALOGABILI E NON RIENTRANTI NEI CRITERI ELENCATI MA SOCIALMENTE RILEVANTI E CHE PER LA LORO GRAVITA' RICHIEDONO UN NOTEVOLE IMPEGNO ECONOMICO** (si veda la nota n. 2).

Gli eventi devono essere riferiti all'iscritto, al coniuge, ai figli, ai genitori del dipendente o del coniuge.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) adeguata certificazione pubblica, ovvero autocertificazioni o ricevute attestanti un notevole impegno di spesa sostenuta o da sostenere;
- c) documento pubblico o autocertificazione che attesti una particolare situazione familiare o giustificativa della motivazione addotta.

Gli Uffici provinciali dovranno relazionare periodicamente sulle domande accolte.

**4) ACQUISTO MACCHINA MODIFICATA O CARROZZELLA ORTOPEDICA PER PORTATORI DI HANDICAP E PROTESI DI ELEVATO COSTO** (quinquennale) fino alla concorrenza delle spese preventivate (si veda la nota n. 2).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente per necessità proprie o del coniuge, dei figli, dei genitori del dipendente o del coniuge; le spese dovranno essere sostenute dal dipendente o dal coniuge.

Alla domanda vanno allegati:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n.191/98 e del D.P.R. n. 403/98.
- b) per i figli e i genitori non conviventi, autocertificazione attestante il rapporto di parentela;

- c) preventivo di spesa da sostenere. Le modifiche all'auto per portatore di handicap devono risultare dal preventivo stesso.

**5) INGIUNZIONI DI PAGAMENTO, PIGNORAMENTI, ORDINANZE ESECUTIVE, SENTENZE DI CONDANNA, DECRETI INGIUNTIVI, VERTENZE LEGALI (compresi casi di divorzio e separazione), DIFFIDE DI PAGAMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI, PAGAMENTO DI TASSA DI SUCCESSIONE DIRETTA A SEGUITO DI DECESSO DEL CONIUGE E DEL GENITORE (quinquennale) (si veda la nota n.2).**

L'entità della concessione sarà determinata in relazione e nei limiti degli oneri sostenuti da non oltre un anno o da sostenere da parte del dipendente o del coniuge.

Alla domanda vanno allegati:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) fatture o ricevute fiscali di pagamento regolarmente quietanzate;
- c) documenti relativi all'obbligo di pagare con l'indicazione dell'importo posto a carico dell'interessato (decreti ingiuntivi, sentenze di condanna, lettere di diffida o messa in mora da parte di Enti pubblici e Istituti di Credito, preventivi dei legali patrocinari).

**6) SFRAATTO ESECUTIVO CON RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA FORZA PUBBLICA** - importo lordo massimo erogabile € 9.296,22 ( £. 18.000.000 ) - quinquennale - (si veda nota n. 2)

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) copia autenticata di sentenza di sfratto.

**7) RISCATTO DI ALLOGGI POPOLARI E RISCATTO DI ALLOGGI DI ENTI PUBBLICI GLA' CONDOTTI IN LOCAZIONE** (decennale) - (si vedano note nn. 1 e 2).

L'entità della concessione, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi, non potrà superare il costo del riscatto, compreso l'importo di eventuale mutuo.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) contratto preliminare di riscatto con la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'anticipo dovuto o copia conforme all'originale dell'atto pubblico del riscatto registrato, o in corso di registrazione, se stipulato da non oltre un anno (titolari del riscatto possono essere il dipendente ed il coniuge) o documentazione dell'Ente pubblico attestante la dismissione in corso dell'abitazione, il prezzo, e che l'iscritto ha manifestato la propria volontà di voler riscattare la stessa;
- c) autocertificazione così come riportata nelle note nn. 1 e 2.

**8) ACQUISIZIONE DI CASA IN COOPERATIVA O DA COOPERATIVA COSTITUITA DA LOCATARI DI ABITAZIONI DI ENTI PUBBLICI IN CORSO DI DISMISSIONE (decennale)**  
- (si vedano note nn. 1 e 2).

L'importo del prestito, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi, non potrà superare il costo complessivo preventivato, compreso l'importo di eventuale mutuo.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) copia conforme dell'atto costitutivo o dello statuto della cooperativa;
- c) copia conforme dell'atto notarile registrato o in corso di registrazione ove l'assegnazione definitiva sia già intervenuta da non oltre un anno.

Qualora l'assegnazione definitiva non sia ancora intervenuta occorrerà presentare:

**A. - per l'acquisizione di casa in cooperativa :**

- 1) copia conforme autenticata della concessione edilizia in termini di validità intestata alla cooperativa;
  - 2) dichiarazione della cooperativa contenente il costo totale della costruzione ed il riparto della spesa tra i soci;
  - 3) copia autenticata delle ricevute dei pagamenti effettuati dal socio alla cooperativa di importo non inferiore al 20% del costo totale dell'appartamento assegnato o prenotato, escluso l'eventuale quota parte del mutuo bancario. Per attestare la qualità di socio assegnatario o prenotatario, si richiede apposita dichiarazione del Presidente della cooperativa;
  - 4) copia autenticata delle fatture di spesa sostenute dalla cooperativa di importo non inferiore al 20% del costo totale della costruzione;
  - 5) dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori attestante lo stato di avanzamento dei lavori e - che gli stessi sono in corso;
- d) autocertificazione, come riportata alle note nn. 1 e 2.

**B. - per l'acquisizione di abitazione da cooperativa costituita tra locatari di abitazioni di Enti pubblici in corso di dismissione :**

- 1) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa
- 2) dichiarazione del presidente dalla quale risulti la qualità di socio dell'iscritto, la qualità di locatario di abitazione riscattata dalla cooperativa ed il costo del riscatto a carico dell'iscritto.

Le copie della documentazione riguardante gli atti della cooperativa possono essere autenticate dal presidente della cooperativa stessa.

**9) ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE, DELLA NUDA PROPRIETÀ O DELL'USUFRUTTO - (si vedano note nn. 1 e 2) - (decennale).**

L'importo del prestito, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi, non potrà superare il costo complessivo della casa, compreso l'importo di eventuale mutuo.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) compromesso di compravendita debitamente registrato, dal quale risulti versato un acconto pari almeno al 20% del prezzo pattuito o copia conforme autenticata dell'atto di compravendita, di acquisto della nuda proprietà o dell'usufrutto già registrato o in corso di registrazione se già stipulato da non oltre un anno (titolari dell'acquisto possono essere il dipendente e il coniuge) o dell'atto di aggiudicazione nel caso di assegnazione d'asta.
- c) autocertificazione così come riportata nelle note nn. 1 e 2.



**10) COSTRUZIONE DELLA CASA DI ABITAZIONE (decennale)-(si vedano note nn. 1 e 2)**

L'importo del prestito, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi, non potrà superare il costo complessivo preventivato della casa compreso l'importo di eventuale mutuo bancario.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) copia autenticata della concessione edilizia nei termini di validità, intestata al richiedente o al coniuge (la concessione edilizia scaduta preclude la concessione del prestito);
- c) computo metrico estimativo relativo all'intera costruzione redatto da professionisti iscritti agli albi professionali;
- d) dichiarazione del direttore dei lavori attestante lo stato di avanzamento dei lavori e che gli stessi sono in corso;
- e) copie conformi delle fatture quietanzate comprovanti le spese effettuate per la costruzione pari almeno al 20% del costo totale, escluso l'eventuale mutuo.
- f) autocertificazione così come riportata nelle note nn. 1 e 2.

**11) ANTICIPATA ESTINZIONE O RIDUZIONE DEI MUTUI IPOTECARI SULL'UNICA CASA DI PROPRIETÀ (quinquennale) - (si vedano le note nn. 1 e 2).**

Il prestito è concesso se non è stato già erogato dall'Istituto prestito decennale per l'acquisto dell'immobile o il secondo prestito quinquennale sempre per acquisto casa.

Qualora il richiedente abbia già usufruito di un prestito decennale o del secondo prestito quinquennale per acquisto casa, il Dirigente, in considerazione dell'entità e della gravosità che il mutuo contratto rappresenta per l'interessato, nonché in considerazione della retribuzione dallo stesso percepita e della consistenza del nucleo familiare, può valutare direttamente le decisioni da assumere.

L'importo del prestito sarà determinato in relazione e fino all'importo complessivo della somma da versare per l'anticipata estinzione o riduzione del mutuo, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) dichiarazione dell'Istituto bancario attestante l'importo necessario alla anticipata estinzione o riduzione del mutuo ipotecario;
- c) autocertificazione così come riportata nelle note nn. 1 e 2

**12) LAVORI DI PARTICOLARE RILEVANZA ALLE ABITAZIONI DI PROPRIETÀ' (ampliamenti e sopraelevazioni) - (decennale) - (si vedano le note nn. 1 e 2).**

Il prestito può essere concesso qualora i lavori di ampliamento o sopraelevazione siano necessari per far fronte ad un'insufficienza dell'abitazione rispetto alle esigenze del nucleo familiare da valutare nella misura di un vano per ogni componente il nucleo familiare escluso i servizi.

L'importo del prestito non potrà essere superiore alle spese preventivate. In caso di concorso di entrambi i coniugi, la somma totale erogabile potrà essere solo fino alla concorrenza della spesa preventivata.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/97 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) documento dal quale risulti la proprietà della casa;
- c) planimetria catastale e copia autenticata della concessione edilizia;
- d) dichiarazione del direttore dei lavori attestante lo stato di avanzamento dei lavori e che gli stessi sono in corso;
- e) computo metrico estimativo rilasciato da iscritti agli albi professionali o da imprese edili su carta intestata (anche con timbro lineare);
- f) copie conformi all'originale di fatture regolarmente firmate per quietanza pari almeno al 20% delle spese preventivate.
- g) autocertificazione così come riportate nelle note nn. 1 e 2

### **13) LAVORI CONDOMINIALI (quinquennale) - (si vedano le note nn.1 e 2).**

L'importo del prestito non potrà superare le spese preventivate a carico del richiedente. In caso di concorso di entrambi i coniugi, la somma totale erogabile potrà essere solo fino alla concorrenza della spesa predetta preventivata.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) documento dal quale risulti la proprietà della casa;
- c) dichiarazione dell'amministratore del condominio, attestante gli estremi della deliberazione condominiale con la quale è stata decisa l'effettuazione dei lavori;
- d) copia del preventivo dei lavori con la ripartizione per millesimi della spesa a carico del dipendente;
- e) copia autenticata della concessione, se richiesta;
- f) copie autentiche di fatture regolarmente firmate per quietanza, cumulative e singole, pari almeno al 20% della spesa preventivata per il dipendente o per il coniuge (la spesa a carico del richiedente può essere documentata anche con le copie delle ricevute condominiali autentiche dall'amministratore);
- g) autocertificazione così come riportata nelle note nn. 1 e 2.

### **14) LAVORI DI RIPARAZIONI E RESTAURI ALLE ABITAZIONI IN PROPRIETA' INDISPENSABILI PER L'ABITABILITA' DELL'IMMOBILE (decennale) - (si vedano le note nn. 1 e 2).**

L'importo del prestito non potrà superare le spese preventivate per gli interventi. In caso di concorso di entrambi i coniugi, la somma totale erogabile può essere solo fino alla concorrenza della spesa preventivata.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) documento dal quale risulti la proprietà della casa;
- c) preventivo dei lavori e della relativa spesa o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti con l'indicazione dei costi, rilasciato da competenti professionisti o imprese, su carta intestata (anche con timbro lineare); i lavori di tinteggiatura possono essere presi in considerazione nell'insieme degli altri lavori e non da soli;
- d) autocertificazione attestante che trattasi di lavori indispensabili all'abitabilità dell'immobile;
- e) copie conformi all'originale di tutte le fatture, regolarmente firmate per quietanza, comprovanti almeno il 20% delle spese preventivate per i lavori e per il materiale.

f) autocertificazione, così come riportata nelle note nn. 1 e 2.

**15) LAVORI DI RIPARAZIONE E RESTAURI DELLA CASA IN LOCAZIONE, USO, ECC. INDISPENSABILI PER L'ABITABILITÀ DELL'IMMOBILE (quinquennale) - (si vedano le note nn. 1 e 2).**

L'importo del prestito non potrà superare il totale delle spese preventivate. In caso di concorso di entrambi i coniugi, la somma totale erogabile può essere solo fino alla concorrenza della predetta spesa preventivata.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) preventivo dei lavori, e della relativa spesa o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti, con l'indicazione dei costi, rilasciati da competenti professionisti o da imprese, su carta intestata, (anche con timbro lineare); i lavori di tinteggiatura possono essere presi in considerazione solo nell'insieme degli altri lavori, non da soli;
- c) autocertificazione attestante che trattasi di lavori indispensabili all'abitabilità dell'immobile
- d) copie conformi all'originale di tutte le fatture, regolarmente firmate per quietanza, comprovanti almeno il 20% delle spese preventivate per i lavori e per il materiale ;
- e) copia conforme all'originale del contratto di locazione, uso, ecc.;
- f) autorizzazione ad effettuare i lavori a spese dell'inquilino, rilasciata dal proprietario dell'abitazione con firma autenticata (per gli Enti pubblici solo autorizzazione), a meno che detta autorizzazione non sia già stata concordata nel contratto suddetto;
- g) autocertificazione, così come riportata nelle note nn. 1 e 2.

**16) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NELLE ABITAZIONI DI PROPRIETÀ O CONCESSE IN LOCAZIONE DA ENTI PUBBLICI (quinquennale) - (si vedano le note nn. 1 e 2).**

L'importo del prestito sarà determinato in relazione e fino al totale delle spese preventivate. In caso di concorso di entrambi i coniugi, la somma erogabile può essere solo fino alla concorrenza della spesa preventivata.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) documento dal quale risulti la proprietà della casa o copia conforme del contratto di locazione;
- c) preventivo di spesa o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti, con l'indicazione dei costi, rilasciato da competenti professionisti o imprese su carta intestata (anche con timbro lineare);
- d) copie autenticate delle fatture firmate per quietanza comprovanti almeno il 20% delle spese preventivate per i lavori e per i materiali;
- e) autocertificazione, così come riportata nelle note nn. 1 e 2;
- f) esplicita autorizzazione dell'Ente pubblico ad effettuare l'installazione dell'impianto a spese dell'inquilino (per le abitazioni concesse in locazione da Enti pubblici).

**17) ACQUISTO O COSTRUZIONE DI GARAGE O DI BOX (quinquennale anche se non di pertinenza) E DI CANTINA (quinquennale e solo se di pertinenza della casa)**

L'importo del prestito non potrà superare complessivamente il costo del garage o del box (comprese l'eventuale mutuo) o l'entità delle spese preventivate, se trattasi di lavori di

costruzione. In caso di concorso di entrambi i coniugi, a ciascuno di essi può essere concesso il prestito fino alla concorrenza della spesa preventivata.

Per la cantina il prestito viene erogato solo se la stessa è di pertinenza della prima casa.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) per l'acquisto di garage o di box: compromesso di compravendita debitamente registrato, purché risulti versato un acconto pari almeno al 20% del prezzo pattuito, in alternativa alla copia conforme autenticata dell'atto di compravendita già registrato e stipulato da non oltre un anno;  
per la costruzione di garage o di box: copia autenticata della concessione edilizia, copie autentiche di fatture firmate per quietanza comprovanti almeno il 20% delle spese preventivate per i lavori e per i materiali di costruzione del garage o del box  
per l'acquisto di cantina: copia dell'atto dal quale deriva la proprietà dell'abitazione di cui la cantina rappresenta la pertinenza: compromesso di compravendita debitamente registrato, in alternativa alla copia conforme autenticata dell'atto di compravendita già registrato e stipulato da non oltre un anno, dal quale risulti versato un acconto pari almeno al 20% del prezzo pattuito;  
per la costruzione di cantina: copia dell'atto dal quale deriva la proprietà dell'abitazione di cui la cantina rappresenta la pertinenza; copia autenticata della concessione edilizia; preventivo delle spese per i lavori e per i materiali di costruzione della cantina e fatture comprovanti almeno il 20% delle spese preventivate;
- c) autocertificazione come nelle note nn. 1 e 2, nella quale si attesti che il garage o il box o la cantina acquistati o costruiti costituiscono l'unica proprietà al servizio dell'abitazione del richiedente;

**18) MATRIMONIO DEL RICHIEDENTE** - importo lordo massimo erogabile €15.493,71 ( £. 30.000.000 ) - quinquennale - (si veda la nota n. 2).

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) autocertificazione di avvenute pubblicazioni, ove previste, tuttora valide, ovvero presentazione del certificato di avvenute pubblicazioni tuttora valide o autocertificazione o certificato di matrimonio avvenuto da non oltre un anno;

**19) MATRIMONIO DEI FIGLI DEGLI ISCRITTI AL FONDO** - importo lordo massimo erogabile €15.493,71 ( £. 30.000.000 ) - quinquennale - (si vedano la nota n.2).

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) autocertificazione di avvenute pubblicazioni, ove previste, tuttora valide, o autocertificazione o certificato di matrimonio avvenuto da non oltre un anno;
- c) autocertificazione che attesti il rapporto di parentela degli sposi con il richiedente.

**20) NASCITA FIGLI O ADOZIONE - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO** - importo lordo massimo erogabile €12.394,97 ( £. 24.000.000 ) - quinquennale - **NASCITE O ADOZIONI PLURIME E ADOZIONI INTERNAZIONALI** - importo lordo massimo erogabile €15.493,71 ( £. 30.000.000 ) *quinquennale*  
(si veda la nota n. 2)

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) qualora il familiare non risulti già incluso nel suddetto stato di famiglia, autocertificazione della nascita o, in caso di adozione o di affidamento preadottivo, documento pubblico comprovante l'adozione o l'affidamento preadottivo o la relativa autocertificazione.

**21) DECESSO DI FAMILIARI** - importo lordo massimo erogabile €12.394,97 ( £. 24.000.000 ) -quinquennale - (si veda la nota n. 2).

Viene preso in considerazione il decesso del coniuge, dei figli, dei genitori anche non conviventi.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) autocertificazione della morte dei familiari;
- c) autocertificazione resa ai sensi delle norme citate che attesti il rapporto di parentela con il dipendente interessato se trattasi di decesso di figli non compresi nell'autocertificazione dello stato di famiglia.

N.B. In caso di decesso contemporaneo o avvenuto da non oltre un anno di più familiari, fra quelli previsti, potrà essere concesso un prestito decennale o rinnovato, con decennale il quinquennale eventualmente già concesso purché il richiedente in precedenza non abbia ottenuto altra decennale. Importo lordo massimo erogabile €18.592,45 ( £.36.000.000 ).

**22) TRASFERIMENTO D'UFFICIO O A DOMANDA DELLA SEDE DI LAVORO IN ALTRA CITTÀ** (quinquennale).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente interessato al trasferimento.

Il periodo massimo di 1 anno per presentare la domanda deve intendersi sia dalla data del provvedimento di trasferimento che dalla data del cambio di residenza.

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia del Comune di nuova residenza con la relativa data di iscrizione anagrafica del richiedente o dell'intero nucleo familiare, resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- b) dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza attestante l'avvenuto trasferimento;
- c) autocertificazione storica di residenza, con i relativi cambi di domicilio resa ai sensi delle leggi n.127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- d) preventivo delle spese relative al trasferimento, quali quelle da sostenere per trasporto di suppellettili in genere, per l'eventuale contratto di locazione, per allacci della luce, del gas o per altre spese inerenti al trasferimento stesso;
- e) Copie conformi all'originale di fatture firmate per quietanza, almeno pari al 20% delle spese preventivate di cui al punto d).

Il prestito quinquennale, entro i limiti della quota cedibile, non potrà superare l'importo delle spese preventivate.

**23) TRASLOCO (quinquennale)**

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia con il nuovo domicilio;
- b) attestato dell'Amministrazione di appartenenza dell'avvenuto cambio in questione;
- c) autocertificazione storica di residenza, con i relativi cambi di domicilio resa ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e del D.P.R. n. 403/98;
- d) copie conformi all'originale di fatture firmate per quietanza, almeno pari al 20% delle spese preventivate per spese relative al trasloco, quali quelle sostenute per trasporto di suppellettili in genere, per l'eventuale contratto di locazione, per allacci della luce, del gas o per altre spese inerenti al trasloco stesso.

Il prestito quinquennale, entro i limiti della quota cedibile, non potrà superare l'importo delle spese preventivate.

**24) PROTESI DENTARIE E CURE ODONTOLATRICHE IN GENERE RIFERITE ALL'ISCRITTO, AL CONIUGE, AI FIGLI A CARICO (quinquennale).**

Il prestito viene concesso nei limiti delle spese preventivate

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia;
- b) per i figli non compresi nell'autocertificazione di cui al punto a), autocertificazione che attesti che gli stessi sono a carico e che non percepiscono redditi propri;
- c) preventivo dettagliato rilasciato dagli specialisti con l'indicazione delle cure da effettuare e delle spese da sostenere;
- d) copie conformi all'originale di fatture firmate per quietanza pari almeno al 20% delle spese preventivate.

**25) ISCRIZIONE E FREQUENZA A CORSI POST-UNIVERSITARI DI SPECIALIZZAZIONE (di durata minima di due anni) DELL'ISCRITTO O DEL CONIUGE O DEI FIGLI A CARICO (quinquennale) -**

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia;
- b) autocertificazione dalla quale risulti la specializzazione e la durata del corso, nonché l'iscrizione e la frequenza dell'interessato al corso stesso;
- c) autocertificazione resa dall'iscritto, genitore dell'iscritto al corso, dalla quale risultino tutti i componenti della famiglia, che il figlio è a suo carico e che quest'ultimo non percepisce redditi propri.
- d) documentazione di spesa sostenuta e da sostenere.

**26) VERTENZE FISCALI - ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI (quinquennale)**

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia;
- b) adeguata certificazione pubblica;
- c) preventivo di eventuale patrocinatore legale dal quale risultino la vertenza e gli oneri;
- d) in caso di provvedimenti relativi all'abitazione ivi compreso il condono edilizio, autocertificazione nella quale si attesti che la casa oggetto del condono (precisare l'indirizzo) è

l'unica di proprietà nell'ambito del nucleo familiare e su tutto il territorio dello Stato e che la stessa costituisce (o costituirà) l'abituale domicilio per sé e per la propria famiglia.

**NOTE:**

Nota n. 1) Per tutte le motivazioni riguardanti l'abitazione:

- a) deve essere allegata autocertificazione nella quale si attesti che la casa oggetto del riscatto, dell'assegnazione, dell'acquisto, dei lavori, della costruzione o del mutuo (indicare l'indirizzo) è l'unica in proprietà nell'ambito del nucleo familiare e su tutto il territorio dello Stato e che la stessa costituisce (o costituirà) l'abituale residenza per sé o per la propria famiglia. Per tutti i motivi riguardanti la casa, il richiedente dovrà, comunque, dimostrare che trattasi di acquisizione di nuova casa di abitazione, avvenuta da non oltre un anno, documentando l'alienazione della precedente o l'assegnazione al coniuge con sentenza di separazione o divorzio. Per i lavori alle abitazioni condotte in locazione, con la suddetta autocertificazione deve essere attestato che la casa in corso di riparazione (precisare l'indirizzo) costituisce (o costituirà) l'abituale residenza per sé o per la propria famiglia e che né il richiedente né alcun membro del proprio nucleo familiare sono proprietari di abitazione.
- b) E' consentita, la concessione del prestito nelle ipotesi di riscatto, costruzione (anche con cooperativa) acquisto e riparazioni (anche con riferimento all'installazione dell'impianto di riscaldamento) della casa oggetto di abituale residenza per sé o per la propria famiglia, anche se il richiedente è già proprietario di altra casa, non disponibile o perché in comproprietà o perché gravata da diritti reali a favore di terzi (usufrutto, diritto di abitazione, uso) o perché dichiarata inagibile da parte dei competenti organi della P.A. Dette circostanze dovranno essere attestate nella autocertificazione e devono essere documentate con copia conforme di atto pubblico.

Nota n.2) Tutte le autocertificazioni devono contenere nel testo la seguente formula:  
" Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, dichiaro che.....".

ALLEGATO A)

N.B. Testo della dichiarazione del Presidente della Cooperativa su carta intestata o con timbro della Cooperativa stessa:

COOPERATIVA .....  
(nome e timbro)

Il sottoscritto ..... Presidente della  
Cooperativa Edilizia, costituita ..... e omologata dal Tribunale Civile di  
..... al N. ....  
in data .....

DICHIARA

- 1) che il Sig. ...., nato il  
..... residente in  
..... Via ..... è  
assegnatario dell'alloggio N. .... sito in ....., come  
da verbale N. .... del ..... che allega in copia conforme  
all'originale;
- 2) che il costo complessivo della costruzione è preventivato in €..... e  
che lo stesso grava sull'appartamento assegnato per €.....;
- 3) che alla cooperativa è stato concesso un mutuo di €..... che  
graverà sull'appartamento assegnato per €.....;
- 4) che il Sig. .... ha già versato la  
somma di €....., come da ricevute che si allegano in  
fotocopia, pari/superiore al 20% del costo dell'appartamento assegnato escluso il mutuo;
- 5) che la cooperativa ha già sostenuto spese per la costruzione pari a  
€....., come da fatture che si allegano in fotocopia,  
pari/superiore al 20% del costo totale della costruzione.

IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA



# UIL PA Penitenziari

NOTA ESPLICATIVA AI CRITERI EROGATIVI DEI PRESTITI PLURIENNALI AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.1565 DEL 5/12/2001

- A) La somma massima erogabile è stabilita in relazione alla quota cedibile dello stipendio ed alla durata di ammortamento del prestito (cinque o dieci anni) indicata al lato di ciascuna motivazione.
- In caso di rinnovo il residuo debito netto del precedente prestito può essere aggiunto alla somma documentata o all'importo lordo massimo concedibile purché la rata di ammortamento mensile non superi la quota cedibile dello stipendio determinata come più avanti indicato.
- Per le motivazioni sottoelencate e per le quali il prestito viene concesso con la sola documentazione dell'evento denunciato è stato previsto un importo lordo massimo erogabile. In ogni caso, per tutte le motivazioni rappresentate, il prestito viene concesso nei limiti della quota cedibile e non può, comunque, superare l'importo di € 516,46 ( £.1.000.000 ). Detta quota cedibile va calcolata sull'intera retribuzione pensionabile e contributiva determinata ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8/8/95, n.335.

MOTIVAZIONE	TETTO
- sfratto esecutivo con intervento forza pubblica	€ 9.296,22 + eventuale residuo debito ( £. 18 milioni ) per precedente cessione
- matrimonio del richiedente	€ 15.493,71 + eventuale residuo debito ( £. 30 milioni ) per precedente cessione
- matrimonio dei figli degli iscritti al Fondo	€ 15.493,71 + eventuale residuo debito ( £. 30 milioni ) per precedente cessione
- nascita od adozione figlio o affidamento preadottivo	€ 12.394,97 + eventuale residuo debito ( £. 24 milioni ) per precedente cessione
- nascite od adozioni plurime – adozioni internazionali	€ 15.493,71 + eventuale residuo debito ( £. 30 milioni ) per precedente cessione
- decesso familiari	€ 12.394,97 + eventuale residuo debito ( £. 24 milioni ) per precedente cessione

- B) Possibilità di concessione del prestito per la stessa motivazione al ripetersi dell'evento.

## C) **Precisazioni sulla documentazione prevista per alcune motivazioni:**

- 1) **Calamità Naturali (terremoti, alluvioni) ed eventi similari (rapina, furto ed incendio).**  
Per rapina, furto ed incendio, se esiste polizza assicurativa, si potrà erogare il prestito solo per le spese non coperte da assicurazione. La circostanza dovrà essere documentata con specifica certificazione da parte del soggetto assicuratore attestante la somma rimborsata od offerta come risarcimento.  
Per furto ed incendio deve intendersi solo l'evento che ha colpito l'abitazione luogo di residenza.
- 2) **Malattie gravi.**  
Devono considerarsi comprese anche quelle relative ai figli, ai genitori, anche del coniuge, non conviventi.  
Il rapporto di parentela potrà essere attestato anche con autocertificazione resa ai sensi delle leggi n.127/97, n.191/98 e del D.P.R. n. 403/98.
- 3) **Casi eccezionali non catalogabili e non rientranti nei criteri elencati ma socialmente rilevanti e che per la loro gravità richiedono un notevole impegno economico.**  
Possono essere presi in considerazione situazioni di bisogno, adeguatamente documentate, non collegate ai criteri fissati dal Consiglio di amministrazione.
- 4) **Acquisto macchina modificata o carrozzella ortopedica per portatori di handicap e protesi di elevato costo.**  
Le spese da prendere in considerazione possono essere anche quelle relative alle sole modifiche apportate ad una autovettura già di proprietà: quelle di acquisto dell'autovettura, solo se unite alle necessarie modifiche a meno che l'autovettura non presenti già, in sede di costruzione, le caratteristiche atte alle necessità del portatore di handicap.  
Dalle protesi di elevato costo vanno escluse quelle dentarie per le quali è previsto un apposito criterio erogativo.  
Dovrà, comunque, essere documentato lo stato di soggetto portatore di handicap.
- 5) **Ingiunzioni di pagamento, pignoramenti, ordinanze esecutive, sentenze di condanna, decreti ingiuntivi, vertenze legali, compresi casi di divorzio o separazione, diffide di pagamenti da parte di Enti pubblici, pagamento di tassa di successione diretta a seguito di decesso del coniuge e del genitore.**  
In tale casistica è da comprendere anche lo sfratto di abitazione da documentare con copia della sentenza. Pertanto, nella fattispecie, va erogato il prestito nella forma quinquennale.
- 6) **Sfratto esecutivo con richiesta di intervento della Forza Pubblica.**  
La richiesta di intervento della forza pubblica dovrà risultare dalla sentenza di sfratto o da atto equipollente.
- 7) **Riscatto alloggi popolari e riscatto di alloggi di Enti pubblici già condotti in locazione.**  
E' compreso il riscatto di alloggio in locazione da parte di qualsiasi Istituto.  
La domanda potrà essere utilmente presentata dalla data della stipula del contratto preliminare (o di atto equipollente) fino ad 1 anno dopo la stipula dell'atto notarile di riscatto.  
La circostanza che l'atto pubblico di riscatto non sia ancora intervenuto, dovrà essere espressamente documentata con dichiarazione dell'Istituto alienante.

- 8) **Acquisto casa in Cooperativa o da Cooperativa costituita da locatari di abitazioni di Enti pubblici in corso di dismissione**  
In mancanza dell'atto notarile è valido anche il verbale della Cooperativa relativo all'immissione in possesso dell'alloggio con la consegna delle chiavi.
- a) per l'acquisizione di casa in cooperativa:  
E' prevista l'erogazione del prestito anche in assenza della predetta documentazione purchè il richiedente dimostri lo stato di avanzata costruzione dell'immobile con la documentazione indicata nei criteri. In tal caso è necessario che il Presidente della cooperativa rilasci una dichiarazione come da fac-simile (in allegato A).  
La presentazione dell'atto costitutivo o dello statuto della cooperativa non è necessario qualora venga presentato il rogito notarile.
- b) Per l'acquisizione di abitazione da cooperativa costituita tra locatari di abitazioni di Enti pubblici in corso di dismissione :  
La dichiarazione del Presidente della cooperativa di cui al punto B-2 dei criteri erogativi, deve essere redatta su carta intestata o con timbro della cooperativa stessa.
- 9) **Costruzione casa di abitazione**  
Il computo metrico estimativo dell'intera costruzione potrà essere sostituito da un dettagliato preventivo o da contratto di appalto.  
Il 20% delle spese da documentare è riferito al costo totale preventivato, escluso l'eventuale mutuo .  
L'ammontare del mutuo concesso dovrà essere documentato con dichiarazione dell'Istituto di credito.  
In mancanza di mutuo o qualora questo non sia stato ancora concesso, il 20% delle spese da documentare è riferito all'intero costo di costruzione preventivato.
- 10) **Lavori di particolare rilevanza alla abitazione di proprietà (ampliamenti e sopraelevazioni)**  
In tale fattispecie devono essere considerati i lavori che comportano aumento della cubatura dell'abitazione semprechè gli stessi siano necessari per far fronte ad una insufficienza abitativa valutata nella misura di un vano per ogni componente il nucleo familiare escluso i servizi.  
Tutti i casi di lavori all'abitazione vanno ricondotti al punto 14 dei criteri erogativi ed al punto 11 della presente nota esplicativa.
- 11) **Lavori di riparazione e restauri alle abitazioni in proprietà indispensabili per l'abitabilità dell'immobile**  
Devono intendersi esclusi tutti quei lavori non necessari in quanto rivolti all'esclusivo abbellimento o miglior utilizzo dell'immobile, mentre vanno presi in considerazione tutti quei lavori rivolti ad eliminare inconvenienti conseguenti a danni o deficienze strutturali che rendono impossibile o difficoltoso l'utilizzo dell'abitazione.  
Sono comunque esclusi, in tale motivazione i lavori che comportino aumento di cubatura (ampliamenti e sopraelevazioni) in quanto oggetto di criterio erogativo a se stante, e quelli di tinteggiatura se non conseguenti ad altri lavori per i quali viene concesso il prestito.  
L'indispensabilità dei lavori da effettuare è resa mediante autocertificazione del richiedente.
- 12) **Lavori di riparazioni e restauri della casa in locazione, uso, ecc. indispensabili per l'abitabilità dell'immobile**

# UIL PA Penitenziari

Anche per tale evento valgono le considerazioni, in merito alle necessità dei lavori in relazione alla abitabilità dell'immobile, effettuate per il punto 11 della presente nota esplicativa.

**13) Installazione di impianti di riscaldamento nelle abitazioni di proprietà o concesse in locazione da Enti pubblici**

Sono esclusi i lavori effettuati in abitazione in locazione da privati.

**14) Matrimonio del richiedente**

Per matrimonio deve intendersi sia quello civile che religioso.

**15) Matrimonio dei figli degli iscritti al fondo**

Vale la stessa nota del punto precedente.

**N.B.:**

- Per le motivazioni riguardanti le abitazioni viene preso come riferimento il luogo di residenza del richiedente o della famiglia e non il domicilio o la sede di lavoro.